

R6-1558/14



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA MATERIA DI IMPRESA

Sent. N. 1737/16
Dep. 28 GIU. 2016
N. R.G. 1558/14

Composto dai seguenti Magistrati:
Dr.ssa Liliana GUZZO PRESIDENTE
Dr.ssa Anna Maria MARRA GIUDICE
Dr. Luca BOCCUNI GIUDICE REL.
ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc,
così come modificato dalla L.n. 69/2009, la
seguente

Cron. n. 1412
Rep. n. 3903

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa

DA

in persona del legale
rappresentante pro tempore, corrente in Padova,
rappresentata e difesa in giudizio dagli avv. ti
Vincenzo Cannarozzo e Monica Tognazzo, con domici-
lio eletto presso lo studio dell'avv.to Giulio Gab-
brielli in Mirano (VE), piazza Martiri n. 16, in
forza di procura a margine dell'atto di citazione;

Ogg.: course di
tes. contro gli
organ. ammin. e
di controllo, i
dir. gen. e i d.g.
delle soc. delle
mutue ass. e socieh-

ATTRICE

CONTRO

rappresentato e difeso in giudizio
dall'avv.to _____, con domicilio eletto
presso il suo studio in Venezia, Santa _____ n.
742, in forza di procura a margine della comparsa
di costituzione di nuovo difensore;

CONVENUTO

CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:

"Nel merito, accertata la responsabilità del sig.
_____, nella sua qualità di liquidatore
della cancellata _____ srl in liquidazione,
ai sensi dell'art. 2495 comma 2 cc, condannarsi il
medesimo a pagare a _____, la somma
di euro 5.525,60.=, oltre interessi moratori ex
art. 3 D.Lgs. n. 231/2002, con decorrenza ex art. 4
del medesimo decreto. In ogni caso, con vittoria di
spese e competenze di avvocato della presente pro-
cedura, oltre accessori, IVA e CPA come per legge".

CONCLUSIONI DEL CONVENUTO:

76

"In via principale, nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge. In via istruttoria come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) cpc".

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione del 4.2.2014, regolarmente notificato, (), professandosi creditrice di () srl per l'importo capitale di euro 5.525,60.=, oltre accessori, in forza di fornitura eseguita in favore della medesima società, credito riconosciuto anche da sentenza del Tribunale di Padova di data 21.5.2012, ha lamentato che detto credito non le sarebbe mai stato saldato, posto che la società debitrice sarebbe stata messa in liquidazione volontaria con nomina del liquidatore nella persona di (), già suo amministratore, ed essendo stata la società cancellata dal registro delle imprese in data 15.9.2009.


() ha, dunque, chiesto la condanna del liquidatore medesimo per il danno arrecato e pari all'importo non pagato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2495 comma 2 cc, posto che il mancato pagamento sarebbe dipeso da colpa del liquidatore medesimo che ben sarebbe stato a conoscenza della pretesa in questione, avendo comunque, nonostante ciò, disposto per l'estinzione della debitrice mediante la sua cancellazione dal registro delle imprese, così pregiudicando la possibilità per la creditrice di far valere le sue richieste nei confronti della società estintasi.

Costituendosi in giudizio, (), dando atto che il credito di controparte sarebbe stato riconosciuto mediante decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Padova nelle more della liquidazione già in precedenza deliberata, decreto ingiuntivo successivamente opposto ma confermato con sentenza nei confronti della società medesima, quando la stessa era già estinta per sua cancellazione dal registro delle imprese, ha eccepito il difetto di qualsivoglia propria condotta colposa, in considerazione del fatto che il bilancio di liquidazione non avrebbe previsto detto credito ed in ragione della circostanza che il liquidatore, al fine di soddisfare il creditore non avrebbe alcun obbligo di chiedere ai soci versamenti. Inoltre, il conve-

nuto ha rilevato l'assenza di qualsivoglia disponibilità o massa attiva con cui provvedere al pagamento, così mancando anche il nesso di causalità tra l'affermata condotta ed il danno asseritamente sopportato, posto che l'utile conseguito in ambito liquidatorio attraverso la cessione di un ramo di azienda sarebbe stato completamente utilizzato per ripianare pregresse esposizioni già accertate e riportate a bilancio. Il convenuto ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.

E' indubbio che l'azione di responsabilità nei confronti del liquidatore, ai sensi degli artt. 2489 comma 2 cc e 2495 comma 2 cc, può essere avanzata da parte dei creditori asseritamente danneggiati solo ove sia dimostrata la responsabilità aquiliana gravante in capo al soggetto che impersoni l'organo sociale, posto che tra il creditore danneggiato ed il liquidatore non sussiste vincolo obbligatorio alcuno, rappresentando la violazione dei doveri gestori imposti dalla legge: solo l'espressione dell'antigiuridicità della condotta che si assuma lesiva dei diritti del creditore medesimo e, come tale, foriera di danno. Infatti, il già citato art. 2489 cc, nel prevedere che i liquidatori debbano adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, richiama le norme in tema di responsabilità degli amministratori, norma generale a cui deve essere informata la specifica disciplina prevista dall'art. 2495 comma 2 cc in caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, di modo che l'azione di responsabilità esercitata dai creditori per il danno direttamente da essi subito sarà sottoposta alla disciplina di cui all'art. 2394 cc che, inequivocabilmente, esprime una ipotesi di responsabilità extracontrattuale.

Consegue che, al fine di ritenere fondata la domanda risarcitoria del creditore che assuma di essere stato danneggiato nella riscossione del proprio credito dal comportamento illecito del liquidatore, si dovrà dare contezza della condotta anti-giuridica, consistente nella violazione da parte dello stesso dei doveri impostigli dalla legge o dallo statuto, si dovrà provare l'imputazione, quantomeno a titolo di colpa, di detta condotta, si dovrà dimostrare l'esistenza del danno e, quindi, il nesso causale tra il pregiudizio sopportato e la



violazione imputata al liquidatore medesimo. Peraltro, il richiamo generale operato dall'art. 2489 cc alla disciplina della responsabilità degli amministratori e, quindi, alla disciplina di cui all'art. 2394 cc, comporta che, rispetto ai creditori sociali ed al loro interesse di essere soddisfatti anche ove la società sia in fase di liquidazione, impone ai liquidatori l'osservanza dei doveri inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, subendo pregiudizio i creditori medesimi in ragione del fatto che i liquidatori, con il loro comportamento colposo, non abbiano preservato il patrimonio sociale, così rendendolo incapiente al fine di soddisfare le pretese vantate verso la società.

Nel caso di specie, nonostante che parte convenuta abbia affermato come il credito verso [redacted] srl sia stato accertato nella sua esistenza con sentenza emessa, a seguito di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo quando la società già era stata cancellata dal registro delle imprese, con conseguente sua estinzione, così non sussistendo obbligo alcuno di considerare detto credito ai fini liquidatori, deve rilevarsi come la circostanza appare del tutto irrilevante ai fini del giudizio, posto che il credito in questione, oltre a doversi considerare comprovato dal fatto che, nonostante l'opposizione, il decreto ingiuntivo è stato confermato (doc. n. 4 di fascicolo attoreo), non essendo nel presente giudizio sollevate specifiche contestazioni circa la sua esistenza, deve anche reputarsi pregresso rispetto sia alla messa in liquidazione volontaria della società debitrice in data 25.2.2009 (vedasi visure camerali dimesse in atti), sia alla cancellazione della società dal registro delle imprese, afferendo esso credito alla fattura n. [redacted] emessa da [redacted] spa in data [redacted] 08 (come pacificamente risultante dall'atto di opposizione di cui al doc. n. 2 di fascicolo attoreo).

Ebbene, essendo detto credito pregresso alla messa in liquidazione della società ed avendolo il liquidatore certa conoscenza già da prima dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione di data 18.11.2009, visto il suo riconoscimento con la missiva mediante la quale [redacted], a mezzo del difensore di [redacted], propone il pagamento rateale a partire dall'aprile del

2009 (vedasi doc. allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 di fascicolo attoreo), appare ovvio osservare che il liquidatore convenuto avrebbe dovuto rispettare il preciso obbligo di considerare detto credito tra le passività da soddisfare mediante il procedimento liquidatorio, seppure oggetto di contesa.

Dalla documentazione prodotta in atti, risulta che, al momento dell'approvazione del bilancio di liquidazione in data 18.11.2009, con conseguente cancellazione della società dal registro delle imprese, avrebbe realizzato un utile pari ad euro 47.158,00.=, utilizzato per ripianare perdite pregresse, facendosi presente che, nonostante la chiusura della liquidazione, sarebbero stati esistenti alcuni crediti ancora da realizzare con i quali si sarebbe dovuto fare fronte al pagamento dei residui debiti (doc. n. 3 di fascicolo di parte convenuta), crediti il cui ammontare risulta essere di euro 25.697,00.=, di cui euro 16.453,00.= di crediti tributari, così come attestato dalla nota integrativa accompagnatoria del bilancio finale di liquidazione predisposta dal liquidatore (doc. n. 4 di fascicolo di parte convenuta).

Dall'esame dei dati indicati, appare evidente che il liquidatore avrebbe dovuto adempiere all'obbligo di conservare il patrimonio sociale, divenuto inadeguato al fine di soddisfare il credito di per il fatto che lo l'organo gestorio ha ommesso di incassare i crediti rammentati che lo stesso liquidatore ha indicato come esigibili e realizzabili al valore nominale. Le disponibilità che il liquidatore avrebbe avuto con l'incasso dei crediti esigibili sarebbero state del tutto adeguate per il pagamento l'esiguo debito verso l'attrice, così ravvisandosi una condotta a cui imputare la mancanza di patrimonio, tenuto conto che, con la cancellazione della società dal registro delle imprese, l'attrice ha perso la possibilità di fare valere i suoi diritti di credito verso la debitrice.

Nel caso di specie, la cancellazione della società risulta essere intervenuta in data 15.12.2009, dandosi così applicazione al già rammentato art. 2495 comma 2 cc, posto che il mancato pagamento del creditore è dipeso certamente da colpa del liquidatore che, come detto, nonostante la conoscenza delle ragioni di parte attrice, ha ne-

26

gligentemente omesso di riscuotere i crediti della società che sarebbero stati certamente bastevoli per la soddisfazione della pretesa oggetto di giudizio che, a seguito della cancellazione della società, non può più essere fatta valere nei confronti di [redacted] srl, così sussistendo anche il nesso causale tra la condotta colpevole rammentata ed il pregiudizio sopportato dal creditore non soddisfatto.

Infine, la circostanza che il legislatore prevede che, in caso di cancellazione della società, i creditori non soddisfatti possano far valere le loro pretese, oltre che nei confronti del liquidatore colpevole, anche nei confronti dei soci nei limiti delle somme da questi riscosse in base al bilancio di liquidazione, non comporta in alcun modo che il creditore danneggiato dalla condotta illecita dell'organo gestorio, debba dare contezza di non poter agire nei confronti dei soci medesimi, posto che la responsabilità aquiliana del liquidatore è del tutto concorrente con la responsabilità contrattuale dei soci, subentrando essi, nei limiti della loro responsabilità intra vires, nel rapporto negoziale già in essere tra il creditore e la società medesima.

In conclusione, la domanda attorea deve essere accolta, condannandosi [redacted] al pagamento della somma di euro 5.525,60.=, oltre interessi moratori ex art. 3 D.Lgs. n. 231/2002.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata per la Materia di Impresa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. condanna il convenuto [redacted] a pagare in favore dell'attrice [redacted] la somma di euro 5.525,60.=, oltre interessi moratori ex art. 3 D.Lgs. n. 231/2002;
2. condanna il convenuto a pagare in favore della società attrice le spese di lite che si liquidano in euro 449,58.= per esborsi ed euro 4.835,00.= per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Venezia, li 3.2.2016

Il Giudice est.

[Handwritten signature]

Il Presidente

[Handwritten signature]

EL FIDELIARIO ACCREDITATO (NO ELISABETTA BELLEMI)

[Handwritten signature]

TRIBUNALE DI VENEZIA
DEPOSITATO

28 GIU. 2016